

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO – IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO CAUTELARE

CON ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE MONOCRATICO

(cfr CdS Sezione VI Ord. n. 2664/2017; Dec n. 2202/2017)

PER

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
FAGGIANO	CARMELA	FGGCML86D68A509A	28/04/1986	AVELLINO
PUORTO	ANNA	PRTNNA80D55F839D	15/04/1980	NAPOLI
PUORTO	GIUSEPPE	PRTGPP81T17F839C	17/12/1981	NAPOLI
SGUEGLIA	ALESSANDRA	SGGLSN80P56F839D	16/09/1980	NAPOLI

Tutti rappresentati e difesi, come da mandati cartacei allegati in calce al presente atto di appello, **dall'Avv. Michele LEMBO (LMBMHL66R17D883K)** del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso Placidi Srl alla Via Barnaba Tortolini n. 30, Roma. Si chiede di poter ricevere notificazioni e/o comunicazioni al seguente indirizzo pec avvocato.michelelembo@pec.it oppure agplacidi@pec.it e al seguente fax 0697250762.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale docente scolastico - in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché contro

Università degli Studi di Salerno (C.F. 80018670655), in persona del Rettore p.t., con sede legale in Via Giovanni Paolo II, 132- 84084 Fisciano (Salerno);

Università degli Studi della Basilicata (C.F. 96003410766), in persona del Rettore p.t., con sede legale in Via Nazario Sauro 85 – 85100 - Potenza;

Studio Legale Avv. Michele Lembo

Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (C.F. 02133120150), in persona del Rettore p.t., con sede legale in Largo A. Gemelli n. 1 - 20123 - Milano

Nonché nei confronti di

BELLE' Anna Maria (BLLMNR61T60D883H) residente in Gallipoli (Le) – 73014- alla Via Cortile Case popolari n. 1

CHIARELLI PIERPAOLO (CHRPPL80E03C352Z) nato a Catanzaro il 3.5.1980 e residente in Rende (Cs) – 87036 - alla Contrada Chiodo, senza numero civico.

Per la riforma e/o nullità e/o annullamento

dell'Ordinanza cautelare n. 2909/2017 – NRG 1524/2017 TAR del Lazio Sezione III, non notificata e pubblicata in data 9 giugno 2017, con cui veniva respinta la domanda cautelare dei ricorrenti

Per lo effetto:

Per l'annullamento previa sospensione

- Del **DM n. 141 del 10 marzo 2017** a firma del MIUR avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove per l'accesso ai corso di specializzazione del sostegno (cd TFA-Sostegno), e del successivo provvedimento-decreto **del 17 marzo 2017**, a firma del MIUR in persona del dirigente pt- direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sapere, avente ad oggetto il rinvio ad altra data delle predette prove; nonché del dm **N. 226/2017 del 13 aprile 2017** a firma del MIUR, avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove di accesso al TFA-Sostegno previste per il 25-25 maggio 2017. Nonché di tutti i provvedimenti e atti richiamati nelle premesse dai predetti decreti, che qui si hanno integralmente trascritti se interpretati in senso lesivo per gli istanti e, comunque, di tutti gli atti concernenti il procedimento di rinvio ed inizio delle prove per l'accesso al predetto corso-concorso TFA. Tutti i suddetti decreti vengono impugnati nella parte in cui non prevede l'accesso al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti laureati ma non abilitati. Nonché, ove occorra, nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati.
- Del DM n. 948 del **01 dicembre 2016**, e di ogni eventuale e pedissequa nota, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive

Studio Legale Avv. Michele Lembo

**Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it**

modificazioni”, pubblicato dal MIUR, a firma del Ministro p.t, nella parte in cui non prevede l’accesso al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti laureati ma non abilitati. Nonché, ove occorra, nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati.

- *Di tutti i provvedimenti e atti indicati nelle premesse dell’impugnato DM n. 948/2016, se interpretati, per le predette ragioni, in senso escludente.*
- *Del DM n. 270 del 2004 a firma del MIUR recante “modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509” e successive modificazioni.*
- *Nonché di tutti i decreti ministeriali a firma del MIUR con cui sono stati indetti e formulati tutti i cicli di TFA e TFA-Sostegno se, per l’appunto, interpretati in maniera lesiva per i ricorrenti e cioè come ostativi alla loro partecipazione al TFA-Sostegno.*
- *Ove occorra, per le predette ragioni:*
- *del Dm n. 249/2010 in parte qua a firma del MIUR, avente ad oggetto la regolamentazione della formazione docenti ai sensi della l. n. 244/2007 e modificato dall’impugnato dm n. 81/2013;*
- *del dm 30 settembre 2011 a firma MIUR avente ad oggetto la regolamentazione del sostegno “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”.*
- *DM n. 312 del 2014 a firma del MIUR pubblicato il 16 maggio 2014 istitutivo del secondo ciclo dei corsi di specializzazione sul sostegno per le ragioni in premessa.*
- *Del dm n. 832 del 10 novembre del 2014 a firma del MIUR avente ad oggetto l’attivazione dei corsi di specializzazione sul sostegno anno 2014/2015;*
- *DM n. 139/2011 del 4 aprile 2011 a firma del MIUR relativo all’attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249;*
- *DM n. 376/2014 a firma del MIUR e del dm N. 487/2014 a firma del MIUR del 20 giugno 2014 recante attuazione dei corsi del secondo ciclo di abilitazione e specializzazione.*

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

- *Dm n. 312 del 2014 a firma del MIUR relativo all'attuazione dei posti del TFA secondo ciclo e sostegno.*
- *del DM n. 850 del 27 ottobre 2015 a firma del MIUR, recante "obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 1 comma 118, della Legge 13 luglio 2015 n. 107"*
- *del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni;*
- *il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";*
- *il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modificazioni.*
- *DM n. 967/2014 a firma del MIUR pubblicato il 24 dicembre 2014 avente ad oggetto l'indizione del secondo ciclo per il sostegno TFA.*
- *In definitiva, di tutti i decreti ministeriali del MIUR con cui sono stati indetti i cicli di specializzazione sul sostegno, se interpretati in senso lesivo per i ricorrenti.*
 - *con riferimento alla ricorrente **Faggiano Carmela**, del bando pubblicato in data 21.4.2017 dall'Università degli Studi di Salerno;*
 - *con riferimento alla ricorrente **Simone Lucia**, del bando pubblicato in data 25.5.2017 dall'Università degli Studi di Roma Tre.*
 - *con riferimento alla ricorrente **Shaheen Samantha**, del bando pubblicato in data 19.4.2017 dall'Università degli Studi di Siena.*
 - *con riferimento al ricorrente **Policastro Brancale Luigi**, del bando pubblicato in data 18.4.2017 dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.*
 - *con riferimento ai ricorrenti **Puerto Anna e Puerto Giuseppe**, del bando pubblicato dall'Università degli Studi della Basilicata in data 26.4.2017.*
 - *con riferimento alla ricorrente **Sgueglia Alessandra**, del bando pubblicato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 20.4.2017.*

Studio Legale Avv. Michele Lembo

**Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it**

- con riferimento alla ricorrente **Artuso Emanuela**, del bando pubblicato dall'Università degli Studi di Messina in data 19.4.2017.
- con riferimento alla ricorrente **Portopelo Caterina Antonella**, del bando pubblicato dall'Università degli Studi di Foggia in data 21.4.2017.

I predetti bandi, dunque, vengono impugnati, unitamente ai decreti e alle pedissequae note emesse in pari data, nella parte in cui non è prevista la partecipazione dei ricorrenti, in quanto non abilitati ma laureati, al corso del TFA Sostegno. Nonché per l'annullamento del successivo elenco degli ammessi alle prove scritte e di quelli ammessi ai test, in relazione ai predetti bandi dei predetti atenei, tutti pubblicati entro la data di notificazione del presente atto, laddove non compaiono i ricorrenti, per le medesime anzidette ragioni e in quanto non ammessi ai test di preselezione anch'essi impugnati ove occorra; di tutti i provvedimenti e verbali del concorso sino ad ora approvati che escludono i ricorrenti, e, dunque, nella parte in cui escludono l'accesso degli istanti al corso TFA sostegno in quanto docenti laureati non abilitati. Nonché del rigetto o del silenzio serbato sulle istanze inviate dai ricorrenti, con cui essi hanno richiesto la partecipazione al bando, nonché nella parte in cui il bando non ha permesso agli istanti di formulare valida domanda di partecipazione ove occorra compreso anche il pagamento dei diritti di Segreteria. Di tutti i provvedimenti di esclusione emessi dagli atenei e dal MIUR, a carico dei ricorrenti, per le anzidette ragioni, tra cui quelli di non ammissione ai test preliminari e alle prove scritte per le ragioni sin qui esposte.

OGGETTO DEL RICORSO

IN LIMINE:

Il presente appello verte sull'esclusione dalla possibilità di partecipare al TFA Sostegno III ciclo (a.a. 2016/2017), dei docenti laureati e non abilitati.

FATTO

1. I ricorrenti sono dunque docenti laureati e non abilitati e, per tale causa - stando alle disposizioni dell'impugnato decreto - non potranno partecipare alle selezioni del TFA-Sostegno.
2. La posizione soggettiva degli istanti è indicata nella seguente tabella:

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

COGNOME	NOME	Data conseguimento laurea	Ateneo	Data pubblicazione bando	Ordine di scuola per cui vorrebbe frequentare il sostegno	Materia in cui ha conseguito la laurea
FAGGIANO	CARMELA	24.06.2011	UniSalerno	21.4.2017	Scuola Primaria	Laurea specialistica in educatori professionali
PUORTO	ANNA	28.10.2004	Università degli Studi della Basilicata	26.4.2017	Secondaria di Secondo Grado	Laurea in Giurisprudenza
PUORTO	GIUSEPPE	02.11.2007	Università degli Studi della Basilicata	26.4.2017	Secondaria di Secondo Grado	Laurea in Giurisprudenza
SGUEGLIA	ALESSANDRA	29.07.2004	Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano	20.4.2017	Secondaria di Primo Grado	Laurea in Architettura

3. Va inoltre evidenziato come la partecipazione al TFA Sostegno permette di conseguire uno *status* professionale, ossia quello di docente abilitato all'insegnamento agli alunni con disabilità.
4. Ora, non è dato comprendere per quali ragioni il MIUR, con la normativa regolamentare impugnata, prescrive quale requisito propedeutico, per i laureati che volessero accedere alle selezioni del TFA Sostegno, il possesso dell'abilitazione.
5. Invero, la stessa pretesa non è rinvenibile per coloro che volessero accedere al TFA ordinario, per il quale è infatti sufficiente il solo titolo di laurea.
6. **Tutto ciò accade, peraltro, in un contesto in cui il MIUR non ha indetto, ogni anno, il ciclo di abilitazione c.d. TFA ordinario.** A differenza di quanto, invece, avrebbe dovuto fare ai sensi dello stesso regolamento ministeriale di cui al DM n. 249/2010, al giusto fine di permettere, di anno in anno, ai laureati che lo volessero abilitarsi, di partecipare alle selezioni per il conseguimento del titolo abilitante propedeutico all'accesso al TFA-Sostegno.
7. Per tali ragioni gli attuali appellanti muovevano ricorso al TAR del Lazio, che rigettava la domanda di sospensiva.
8. Gli stessi istanti, con il presente appello, contestano la menzionata ordinanza per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

I

Il TAR del Lazio non considera come gli impugnati regolamenti siano già stati sospesi - in vicende analoghe- da parte di Codesto Ecc.mo Consesso (cfr CdS Sezione VI Ord. n. 2664/2017), con derivante efficacia erga omnes della predetta sospensione. L'assurda conseguenza che ne deriva è che alcuni docenti potranno sostenere le prove suppletive, altri no, tra cui gli odierni appellanti.

ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE ERGA OMNES (CdS Sezione VI Ord. n. 2664/2017) – INGIUSTIZIA MANIFESTA- VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – DISPARITA' DI TRATTAMENTO EX ART 3 COST.

Con unico ed articolato motivo di ricorso (violazione del principio del *favor participationis*; violazione artt. 1, 2, 3, 4, 97 Cost.; Illogicità manifesta; Violazione e/o falsa applicazione di tutti i d.m. che hanno indetto i corsi di abilitazione all'insegnamento; violazione del buon andamento; violazione del "giusto procedimento"; travisamento di fatti e di presupposti contraddittorietà di comportamenti e provvedimenti; disparità di trattamento; violazione dei presupposti del bando; violazione l. n. 107/2015; violazione direttiva CE 70/99; violazione L. n. 244/20017; violazione direttiva 36/2005 Ce) i ricorrenti impugnavano la loro esclusione dai corsi del TFA- Sostegno.

In vista dell'udienza camerale evidenziavano come i regolamenti e decreti impugnati risultino già sospesi da parte di Codesto Ecc.mo Consesso, già chiamato a pronunciarsi sulla stessa fattispecie.

Nello specifico, essi evidenziavano la disparità di trattamento venuta a crearsi dinnanzi allo stesso atto che, in quanto generale, e nonostante sia stato sospeso, continui a produrre effetti per taluni e non per altri, con derivante negazione dell'efficacia erga omnes della predetta sospensione del Consiglio di Stato.

Essi istanti, dunque, eccepiscono nell'ordinanza del TAR il fatto che essa non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale favorevole nel frattempo intervenuto, che ha permesso – erga omnes - l'accesso al TFA per chi versa nella medesima situazione dei ricorrenti. La situazione venuta a crearsi è dunque quella di una vera e propria disparità di trattamento tra ricorrenti che versano nella stessa situazione.

II

Il Tar del Lazio erroneamente considera quale requisito necessario per sostenere le prove di accesso al TFA- Sostegno, il possesso di una precedente abilitazione.

ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE L. N. 244/2007 – DM N 249/2010 e s.i.m. – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ERRONEA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST.

Il primo passaggio logico-giuridico dell'impugnata ordinanza così recita:

“Ritenuto di dover confermare nella motivazione e nell'esito quanto già statuito in sede monocratica con il decreto presidenziale n. 2333/2017;

Considerato, infatti, che l'accesso al corso di specializzazione di cui trattasi è riservato ai soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione, ai sensi dell'art.13 del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010”;

Il TAR del Lazio viola la ratio della l. n. 244/2017, di cui farà menzione successivamente e da cui è scaturito il citato Dm n. 249/2010.

Nello specifico, il TAR del Lazio ha trascurato che proprio ai sensi della l. n. 244 del 2007, il Legislatore ha declinato al MIUR il dovere di pubblicare il regolamento di formazione degli insegnanti.

Tale disciplina risiede oggi, come appunto cita il TAR, nel DM n. 249 del 2010, modificato dal successivo DM n. 81 del 2013. Tale decreto prevede l'indizione annuale dei corsi-concorsi TFA –PAS ordinario e sostegno.

Il primo Collegio nell'impugnata ordinanza ha tuttavia omissis di considerare che nonostante le prescrizioni contenute nel citato dm n. 249 del 2010, il Ministero **non ha indetto ogni anno i predetti cicli di abilitazione.**

Inoltre, non può essere trascurato- contrariamente a quanto fatto dal TAR – che il requisito richiesto per l'accesso alle selezioni del TFA Sostegno, ossia il possesso di un'altra e precedente abilitazione, non corrisponda a concrete esigenze di ordine pubblico.

Il TAR del Lazio tralascia dunque che il vincolo imposto dal MIUR, in relazione all'accesso al TFA-Sostegno, non è previsto dalla normativa di fonte primaria, la quale, l n. 244/2007, si limita soltanto a delegare al MIUR la formazione delle regole per lo svolgimento della professione di insegnante.

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

Risulta perciò chiaro come l'impugnata ordinanza contrasti con il principio del *favor participationis*. Ed infatti, la partecipazione alle selezioni dei soli docenti già abilitati, con ingiusta e discriminatoria esclusione dei laureati non abilitati, mortifica la possibilità di selezionare "il miglior funzionario".

Nel caso in esame, dunque, il TAR non ha ingiustamente preso atto di come non vi siano concrete esigenze sottese al soddisfacimento dell'interesse pubblico, tali da giustificare una simile discriminazione tra i medesimi corsi di abilitazione.

In altri termini, l'impugnata ordinanza ha completamente omesso di considerare che dal 2010 ad oggi, a seguito di inspiegabili ritardi del MIUR, ci sono stati soltanto due cicli di TFA ordinario ed un ciclo PAS

Il TAR, invece, avrebbe dovuto concludere che il mancato rispetto della cadenza annuale dei predetti corsi ha comportato, inevitabilmente, la sottrazione di una chance ai ricorrenti che può essere restituita proprio tramite la loro partecipazione al TFA-Sostegno.

III

Il TAR del Lazio tralascia che l'accesso al TFA Sostegno è finalizzato a conseguire uno status professionale per l'esercizio di una professione protetta. Tale status, peraltro, è propedeutico alla stabilizzazione; ne deriva che i provvedimenti impugnati alimentano, anziché sconfiggere, il precariato scolastico.

ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE L. N. 244/2007 – DM N 249/2010 e s.i.m. – INGIUSTIZIA MANIFESTA – CARENZA ISTRUTTORIA ED OMESSA VALUTAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE ART. 111 COST.

Il secondo passaggio logico – giuridico così recita:

“Ritenuto che i ricorrenti – benchè in possesso del pur obbligatorio (ma non necessariamente sufficiente) titolo di studio – ove non ammessi per mancato riconoscimento del valore abilitante del titolo stesso (o per impossibilità di conseguire l'abilitazione in tempo utile) non possano, per le sole rappresentate ragioni di urgenza, ottenere un ampliamento dei requisiti di ammissione, senza previo annullamento di una chiara disposizione ostativa, per la quale sussistono peraltro ragionevoli motivazioni (in quanto il citato decreto ministeriale n. 249 del 2010, in attuazione dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2008, n. 244 prevede un ben preciso e generalizzato percorso formativo per chi intenda svolgere attività di insegnamento, con riferimento non solo alle conoscenze disciplinari, ma anche alle capacità

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

didattiche e psico-pedagogiche dei docenti; il medesimo decreto, inoltre, configura la specializzazione per i posti di sostegno come conseguimento di una professionalità ulteriore, rispetto a quella già acquisita attraverso il percorso di abilitazione ordinario, tenuto conto delle peculiari esigenze di studenti, per i quali l'attuazione del diritto allo studio richiede più intense e non certo attenuate modalità di assistenza)";

Inoltre, il TAR nel predetto capo dell'impugnata ordinanza ha trascurato che il TFA-Sostegno non è un concorso che mira alla stabilizzazione del personale docente, ma permette agli interessati di conseguire uno status, quello appunto di docenti specializzati.

Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza, *"le capacità didattiche e psico-pedagogiche dei docenti"* verranno valutate alla fine, o, al massimo, in sede di prova d'accesso da cui i ricorrenti sono ingiustamente esclusi e per cui hanno appunto mosso il presente ricorso.

Dunque, limitare ingiustamente l'acquisizione di tale status contrasta con il diritto interno e comunitario. In particolare, sotto quest'ultimo profilo, il TAR non considera che i ricorrenti rimarrebbero esclusi dal mondo del lavoro stabile, nonchè costretti al precariato e/o alla disoccupazione. Invero, proprio ai sensi della l. n. 107/2015, il conseguimento del titolo di specializzazione permetterebbe ad essi istanti, ai sensi della direttiva 70/99Ce, di partecipare a qualunque concorso pubblico per la stabilizzazione della loro professione.

Dunque, qualora fosse confermata l'impugnata ordinanza si consumerebbe una discriminazione tra aspiranti docenti. Solo coloro che hanno potuto conseguire l'abilitazione oggi potranno partecipare al corso-concorso del sostegno; restano invece esclusi gli altri docenti, tra cui gli odierni ricorrenti.

IV

CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE L. N. 244/2007 – INGIUSTIZIA.

Nell'ultimo passaggio logico –giuridico il TAR del Lazio afferma:

"Considerato che le argomentazioni difensive dei ricorrenti – peraltro da approfondire in via istruttoria – troveranno comunque adeguato approfondimento in sede di merito, con effetti conformativi che potrebbero, in caso di accoglimento, comportare lo svolgimento di prove suppletive su base attentamente ponderata in rapporto alle diverse casistiche, sottoposte a giudizio con plurimi ricorsi collettivi"

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

Neppure convince il vago riferimento del TAR ad una non meglio precisata fase di merito, che non risulta neppure sollecitata. Invero, non solo il merito dovrà essere discusso quanto prima, ma, la celere fissazione del merito neppure basterebbe in assenza della misura cautelare. Invero, le prove suppletive si celebreranno PRIMA dei corsi e non DOPO. E si celebreranno nel mese corrente, in adempimento alle statuizioni di Codesto Ecc.mo Consesso (**CdS Sezione VI Ord. n. 2664/2017**).

V

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

I ricorrenti lamentano la lesione del loro interesse legittimo pretensivo. Il TAR, infatti, impedendo la partecipazione ai corsi, ha ostacolato i ricorrenti nel raggiungimento del bene della vita. Pertanto, in vista delle prove suppletive calendarizzate per il mese corrente, come già disposte da Codesto Ecc.mo consesso in casi analoghi (**CdS Sezione VI Ord. n. 2664/2017**), si chiede la partecipazione degli istanti alla sessione di tali prove suppletive. In particolare, il TAR non ha rilevato come ricorra **l'elemento soggettivo** che ha visto il Ministero sia ritardare nell'attivazione dei corsi di abilitazione e sia prescrive come requisito propedeutico all'accesso del TFA Sostegno, l'abilitazione nella materia comune; mentre per il TFA ordinario, il predetto requisito non stato è previsto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** concernente il danno patito dagli istanti a causa della loro mancata partecipazione al TFA Sostegno. Il danno, come accade per ogni forma di interesse legittimo pretensivo leso, può perciò essere risarcito principalmente in forma specifica. Detta forma di risarcimento potrà avvenire mediante la partecipazione al TFA –Sostegno, che garantirà ai ricorrenti di recuperare il bene della vita non raggiunto a causa della condotta del Ministero.

VI

ISTANZA PER EQUIVALENTE

Si contesta altresì la mancata statuizione del TAR sul risarcimento, anche per equivalente, che è stato chiesto ove se non sarà possibile il risarcimento in forma specifica.

VII

ISTANZA SOSPENSIVA PREVIA ADOZIONE DEL DECRETO CAUTELARE

(cfr CdS Sezione VI Ord. n. 2664/2017)

Ill.mo Presidente,

il fumus si evince dalle doglianze sin qui espresse. Per quanto invece attiene al **periculum in mora**, il TAR non ha erroneamente considerato la sospensione erga omnes dei regolamenti del

Studio Legale Avv. Michele Lembo

*Roma c/o PLACIDI SRL, Via Barnaba Tortolini n. 30
Fax 0832252708 avvocato.michelelembo@pec.it*

MIUR. Invero, nel mese corrente ci saranno le prove suppletive per i docenti che, al pari dei ricorrenti, erano stati esclusi dai corsi di Sostegno da parte del TAR. Nel mese in corso, dunque, si celebreranno dette prove da cui i ricorrenti saranno esclusi con concreta impossibilità di recuperare per sempre il bene della vita a cui ambiscono.

La causa non giungerebbe dunque integra sino alla prossima camera di consiglio né sino al merito e i docenti non potrebbero più recuperare in alcun modo il bene negato.

Pertanto, si consumerebbe un'assurda disparità di trattamento, ed infatti, dinanzi allo stesso regolamento, questo risulterebbe sospeso per taluni e non per altri.

Codesto Ecc.mo Consesso, infatti, ha già riservato l'accesso alle prove suppletive per chi versa nella stessa situazione degli attuali ricorrenti (cfr **CdS Sezione VI Ord. n. 2664/2017**).

Si chiede pertanto l'inserimento con riserva alle prove suppletive dei ricorrenti, come già disposto da Codesto Ecc.mo Consesso in fattispecie analoga.

VIII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ad ogni modo, si chiede, ove occorra, che il presente ricorso venga notificato per pubblici proclami, tramite la pubblicazione del sito del MIUR, nel caso in cui il Collegio dovesse al momento rinvenire dei soggetti terzi ai quali integrare il contraddittorio. Stante infatti la difficoltà ad individuare uno ad uno gli eventuali controinteressati è possibile procedere solo con la notificazione utilizzando i canali telematici.

Tanto premesso in fatto e in diritto gli istanti

CHIEDONO

la riforma e/o nullità e/o annullamento dell'ordinanza e la loro partecipazione con riserva alle prove suppletive.

Valore indeterminabile pubblico impiego.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma 13.7.2017

Avv. Michele Lembo